

Nè varrebbe per avventura l'allegare in contrario, che per trattarsi di tenui somme destinate a soccorrere la vecchiaia nelle classi meno agiate e povere, non sieno da tenersi in molto conto i danni e pericoli dianzi menzionati; perciocchè ben di leggieri comprende la Camera come le somme le quali a tenore di questa legge si possono impiegare nell'acquisto delle rendite in essa contemplate, coll'ammessa facoltà di pattuire all'evenienza di determinati casi la restituzione del capitale, siano abbastanza vistose (potendo eccedere le lire ventimila), nelle classi operaie e meno agiate cui mirò la legge, perchè il legislatore debba seriamente preoccuparsi dei perniciosi effetti che dalla disposizione in discorso, derogativa del diritto comune, necessariamente ne derivano; d'altra parte è ben vero che precipuo scopo di questa legge fu quello di tutelare i risparmi del lavoro delle classi popolari, ma non è impedito ai più doviziosi cittadini di ricorrere al beneficio di questa legge e costituirsi una vitalizia rendita di lire mille e duecento, tale che sopra una sfera piuttosto estesa possono pur verificarsi gli abusi e i danni anzi menzionati in pregiudizio ai diritti del marito e della famiglia.

Nè men pericolosa, o signori, si presenta la disposizione aggiunta all'articolo stesso, mercè cui è fatta facoltà ai coniugi di costituirsi, l'uno a favore dell'altro, una vitalizia rendita; con questa facoltà si deroga apertamente al disposto dell'articolo 1186 del Codice civile che vieta in modo assoluto, e per considerazioni che ben può la Camera apprezzare, ogni atto di liberalità fra i coniugi durante il matrimonio; essendo evidente come con sì fatta disposizione si autorizzi una vera donazione fra coniugi vietata dalla legge; e senza qui rindicare le perturbazioni gravi che negli interessi della famiglia e dei successibili ne potrebbero da questa disposizione derivare, basterà che io accenni come, per essere troppo facile, sia aperta la via ai coniugi di violare impunemente il disposto dell'articolo 149 dello stesso Codice, che proibisce al binubo di lasciare al nuovo coniuge, per qualunque atto lucrativo o tra vivi, o d'ultima volontà, maggiore porzione di quella che sia lasciata ad uno dei figli di primo matrimonio il meno favorito. In questa legge tutta speciale, ben di leggieri si persuaderà la Camera come per nessun modo convenga d'introdurre disposizioni qualsivisii derogative al diritto comune, od in qualsiasi modo tendenti a modificare i diritti e gli obblighi rispettivi dei coniugi, i quali debbono essere regolati conformemente al disposto del Codice civile, ed alle convenzioni matrimoniali legittimamente stipulate. (Bravo! *al centro*)

Queste semplici considerazioni, che per convinzione profondamente sentita credetti mio debito di venire esponendo alla Camera, varranno io confido a persuaderla di rigettare le disposizioni consegnate nell'articolo 7 della presente legge, accordando il favorevole suo voto all'emendamento che sto per proporre conforme alla massima già stata adottata nella legge del Belgio dopo le più gravi e serie discussioni; parendomi che, rimossi mercè di tale proposta i pericoli e i danni che

sono a temersi dalle disposizioni del progetto ministeriale, e tutelati ad un tempo i legittimi diritti del marito e della famiglia senza scostarsi dallo spirito onde s'informa la nostra legislazione, meglio risponda allo scopo ragionevole e giusto che si prefisse il signor ministro proponente la legge, di associare in ispecial modo la donna maritata al beneficio di questa utilissima istituzione, intesa a proteggere il lavoro e con esso le abitudini d'ordine e di previdenza che fondano sopra durevoli basi la prosperità degli Stati, sulla quale riposa la fortuna ed il benessere dei singoli cittadini.

L'articolo che io propongo di sostituire al settimo della legge in discussione sarebbe concepito in questi termini:

« La donna maritata dovrà fare constare dell'autorizzazione del suo marito per costituire a se stessa una rendita vitalizia a tenore di questa legge;

« Questa autorizzazione sarà sufficiente anche alla moglie costituita in minore età;

« In caso di rifiuto, come pure in caso di assenza od impedimento del marito di potere legalmente manifestare la sua volontà, può il giudice di mandamento, sentite le parti o legalmente chiamate, autorizzare la moglie;

« Questa decisione sarà suscettiva d'appello al tribunale provinciale sedente in Camera di consiglio, quando la somma in controversia ecceda i limiti della competenza mandamentale. »

PRESIDENTE. Domanderò prima di tutto se la proposta del deputato Gallo sia appoggiata.

(È appoggiata.)

FARA GAVINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Franchi ha pure proposto un emendamento, ma io lo pregherei a volere prima lasciare esaurire la questione su quello del deputato Gallo, che è più largo del suo.

FRANCHI. Io svilupperò la mia proposta quando l'onorevole presidente lo crederà a proposito.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Garibaldi.

GARIBALDI. Io aveva domandata la parola per parlare nello stesso senso dell'onorevole Gallo; giacchè reputava che non si potesse lasciare inosservate le disposizioni scritte nell'articolo che stiamo discutendo, le quali a me sembrano di troppo esorbitanti, ed in opposizione flagrante alla vigente legislazione.

Ma le ragioni e gli argomenti che con molta facondia furono svolti dall'onorevole Gallo mi dispensano da una maggiore discussione. Giacchè ho la parola, ne profiterò per sottoporre alla Commissione una mia idea, quella cioè d'introdurre in questo articolo una disposizione che autorizzasse la donna maritata, ma separata di beni dal marito per sentenza di tribunale, a potere costituire a se medesima una rendita vitalizia senza l'autorizzazione maritale.

Avvertirò che eguale disposizione è stata sancita nella legge adottata in Francia. Mi riservo di formulare questa aggiunta ove sia fatto buon viso dalla Commis-